

dente al Calamiero da farsi da questa Illustrissima Deputazione al principio d'ogni mese colla mediocrità delle due ultime metide corse su questa Pubblica Piazza nel mese antecedente con l'aggiunta delli detti Dazj, e spese ordinarie già quiditate anche nei Calamieri correnti, e col solito accrescimento del dodici per cento per l'acqua, e per l'obbligo della buona cucinatura, come si darà in appresso.

III. Essendo in libertà li Pubblici Pistori di provvedersi a loro piacere dell'occorrente Formento, saranno senza eccezione soggetti alle pene stabilite dalle Leggi, qualora il loro Pane comparisse scuro, e non corrispondente nel colorito a quella discreta quantità di Farina, che può ricavarsi da Formento di buona qualità conveniente macinato; salvo il loro regresso contro li Molinari, quando potessero convincerli di fraude, o negligenza nella macina.

IV. Dipendendo dalli soli Pistori la buona cottura, e giusto peso del Pane, saranno essi irremissibilmente puniti giusto le Leggi nel proposito, qualunque volta si ritrovasse mancante il Pane, o nell'uno, o nell'altro punto.

V. Lontana la giustizia di usare il rigore, ove patente non comparisca la reità o l'adsattenzione, non saranno li Pistori soggetti a penalità nel caso, che il Pane duro si tro-